

**CONTRATTO COLLETTIVO  
PROVINCIALE DI LAVORO  
PER GLI  
OPERAI AGRICOLI  
DIPENDENTI DA  
AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE  
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

Il giorno 30 ottobre 2024 presso la sede di Confagricoltura Belluno, in Belluno via Vittorio Veneto n. 214

TRA

CONFAGRICOLTURA di Belluno  
rappresentata dal Direttore *Bastasin Renato*

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Belluno  
rappresentata dal Direttore *Satalino Giuseppe*

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Belluno  
rappresentata dal Direttore *Bez Fabrizio* )

e

FAI – CISL di Belluno-Treviso  
rappresentata dai sigg.: *Saviane Stefania, Corrado De Salvador, Poletti Marco, Conte Andrea;*

FLAI – CGIL di Belluno  
rappresentata dai sigg. *Grosselle Sebastiano, Ganz Luca;*


UILA – UIL di Belluno-Treviso  
rappresentata dal sig. *Botter Simone;*

è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Belluno.

**ART. 1. Oggetto del contratto**

L'art. 1 del CCPL del 29 aprile 2021 è così sostituito:

*Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Belluno è complementare al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 firmato in data 23.05.2022.*



## ART. 2. Durata ed efficacia del contratto

Il 1° comma dell'art. 2 del CCPL del 29.04.2021 è così sostituito:

*Il presente contratto modifica e integra quello firmato tra le Parti il data 29.04.2021 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31.12.2027, mantenendo la sua efficacia fino al rinnovo successivo. Il negoziato per il rinnovo dovrà avere inizio almeno un mese prima della scadenza.*

## ART. 3. Classificazione del personale

All'art. 11 del CCPL del 29.04.2021 viene introdotta la declaratoria relativa al settore vitivinicolo, come di seguito specificato

*Vitivinicoltura*

*Specializzato super*

a) *responsabile della gestione delle attrezzature di cantina in grado di provvedere autonomamente alla loro funzionalità all'interno del ciclo produttivo, alla loro manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie;*

b) *conduttore di vendemmiatrici in grado di eseguire la messa a punto, la manutenzione e la riparazione ordinaria del mezzo;*

*Specializzato*

a) *operaio che, con autonomia esecutiva e professionalità, è in grado di preparare miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari nei vigneti;*

b) *operaio esperto nell'impalcatura dei vigneti, nelle forme di allevamento utilizzate in Provincia di Belluno, cui è affidata la guida e l'indirizzo del lavoro di altri operai coadiuvanti;*

c) *innestatore di viti e ibridatore;*

*Qualificato*

a) *operaio addetto alla potatura dei vigneti e alla archettatura e legatura dei tralci;*

b) *addetto al funzionamento ed al controllo delle macchine per l'imbottigliamento in grado di individuarne eventuali guasti.*

## ART. 4. Orario di lavoro

Il 2° comma dell'art. 12 del CCPL del 29 aprile 2021, riguardante l'orario di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:

*Nelle imprese ove sia possibile, sarà ricercata tra i lavoratori e i datori di lavoro la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni, fatte salve le particolari esigenze aziendali.*



## ART. 5. Retribuzione

L'art. 18 del CCPL del 29 aprile 2021, riguardante la retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:

### *Adeguamento retribuzioni*

*Viene concordato un aumento delle vigenti retribuzioni nella misura del 6,4% per tutte le categorie, con decorrenza dal 1° ottobre 2024.*

## ART. 6.

Il comma 3° dell'articolo 3 del CCPL del 29 aprile 2021 è così sostituito

*A partire dal 1° novembre 2024 l'importo risultante dal carico contributivo complessivo è fissato nella misura del 1,85% delle retribuzioni effettive lorde degli operai agricoli e florovivaisti OTI e OTD sarà così ripartito:*

*F.I.M.I.A. 0,90% di cui 0,45% a carico del lavoratore e 0,45% a carico del datore di lavoro;*

*C.A.C. 0,95%, di cui 0,10% da destinare alla contribuzione E.B.A.B., a carico per il 0,475% al lavoratore e per 0,475% a carico del datore di lavoro.*

## ART. 7. Permessi

L'art. 14 bis del CCPL del 29.4.2021, riguardante i permessi straordinari e congedi parentali viene così integrato:

*Agli Operai a Tempo Indeterminato con figli minori di anni sei sono concesse:*

*- n. 8 ore di permesso retribuito per l'inserimento dei figli all'asilo nido e alla scuola materna;*

*- n. 4 ore di permesso per l'inserimento dei figli alla prima classe della scuola elementare.*


*Entrambi i permessi riguardano un unico genitore e potranno essere frazionabili nel periodo di un mese all'inizio dell'avvio della frequenza.*

*Il datore di lavoro potrà richiedere la restituzione della retribuzione corrisposta al lavoratore per i permessi sopracitati all'Ente Bilaterale F.I.M.I.A.-E.B.A.B. che previa documentazione dimostrativa provvederà al rimborso.*

## ART. 8. Previdenza complementare

Viene aggiunto al CCPL del 29 aprile 2021 l'articolo 25 bis:

*A favore del lavoratore che aderisce a una forma di previdenza complementare di natura previdenziale sarà corrisposta, previa domanda, da parte dell'Ente Bilaterale F.I.M.I.A. - E.B.A.B. un contributo di un importo pari a Euro 50,00.*



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten initials and marks at the top of the page.

**ART. 9. Protocollo alpeggio**

*Viene stabilito di modificare la parte del CCPL del 29 aprile 2021- PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALPEGGIO -, in particolare vengono tolti il punti relativi al Riposo settimanale e alla Retribuzione con eccezione del 3° comma.*

**ART. 10. Accordo Sindacale**

*Le parti si impegnano a dare attuazione quanto prima alla modifica dell'art. 3 dell'accordo sindacale allegato al CCPL della provincia di Belluno, in merito alla gestione dell'Ente Bilaterale, come riportato nell'impegno a verbale (che sarà pertanto soppresso) di cui all'art. 31 del suddetto contratto.*

**ART. 11. Ferie solidali**

*Viene stabilito di introdurre in capo all'Ente Bilaterale F.I.M.I.A. - E.B.A.B. la gestione delle ferie solidali con risorse corrisposte dai lavoratori in modo volontario per dare aiuto ai lavoratori che sono colpiti da gravi malattie e loro familiari.*

**ART. 12. R.L.S.T.**

*Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ricercare la possibilità di attivazione del servizio di R.L.S.T. sul territorio bellunese eventualmente attraverso l'attivazione di convenzioni con altri Enti.*

**ART. 13. Stampa del contratto**

*Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo incaricano l'Ente Bilaterale F.I.M.I.A.-E.B.A.B. di provvedere alla stampa del nuovo testo del Contratto Provinciale degli Operai Agricoli e Florovivaistici della Provincia di Belluno con le opportune modifiche/integrazioni tra le parti stabilite.*

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFAGRICOLTURA BELLUNO



COLDIRETTI BELLUNO



CIA BELLUNO



FAI-CISL BELLUNO-TREVISO

Le Moli G

Gianni

Seniore Stefano

FLAI-CGIL BELLUNO

Lea. Proulx

Luca Gas

UILA-UIL BELLUNO-TREVISO

Roberto Simeoni